

***CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO***

*TRA*

L’Università Politecnica delle Marche (soggetto promotore) con sede in Ancona, piazza Roma 22, codice fiscale n° 00382520427 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal Prof **Davide Neri**, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali nato a Cesena (FC) il 20 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Dipartimento sito in Ancona, **Via Brecce Bianche – Monte Dago**, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale **n° 788 del 23/07/2021;**

E

 (denominazione dell’azienda ospitante) con

sede legale in , via .

codice fiscale , tel : ,

e-mail: , d’ora indenominato “Soggetto Ospitante”,

rappresentato/a dal Sig , nato a

 il

(di seguito congiuntamente nominate anche “le Parti”)

Premesso che:

* che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
* il D.M. 25 marzo 1998, n.142 - "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” all’art.1 prevede che “Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico”.
* il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - ”Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” agli artt. 3, 5 e 10 stabilisce che i corsi di laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di acquisizione di specifiche conoscenze professionali, e che tra le attività formative riconosciute vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, gestiti sulla base di apposite convenzioni;

Si conviene quanto segue:

**Art. 1 - Soggetti**

Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante

 (**riportare la denominazione dell’Azienda**

**ospitante**) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in

tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, nei limiti previsti dall’art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota[[1]](#footnote-2)) ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge 196 del 1997.

**Art. 2 - Modalità di svolgimento e Progetto formativo e di orientamento**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

 1 Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage:

|  |  |
| --- | --- |
| N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato | N° tirocinanti ospitati in contemporanea |
| Fino a 5 unità | 1 |
| Da 6 a 19 unità | 2 |
| Maggiore o uguale a 20 unità | Fino ad un massimo del 10% delle unità |

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
* il nominativo del tirocinante;
* i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
* le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
* l’estremo identificativo delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

**Art. 3 - Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

* svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

**Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio
3. in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

**Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi a:

* rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
* redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario;
* segnalare all’Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest’ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.
* In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

**Art. 6 - Sicurezza e prevenzione**

1. Ai sensi dell’art. 10 del DM 363/98, tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii gravano sul Soggetto ospitante per quanto riguarda il/i tirocinante/i, limitatamente all’attività che viene espletata all’interno della propria struttura.

2. All’inizio del tirocinio il Soggetto ospitante garantisce l’informazione/formazione del/i tirocinante/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne.

3. Il personale coinvolto del Soggetto Promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

**Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto all’ Università Politecnica delle Marche, al link <https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informativa_accordi_stipulati_con_Ateneo>;

- quanto al contraente, sul sito web

 XGNSZFBHASDHAHRBAHRAHAHARHAHBASBHASBHA

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

**Art. 8 - Durata**

La presente Convenzione ha durata di quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza.

La Parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante Posta Elettronica Certificata, con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso dovrà essere garantito lo svolgimento dei tirocini, avviati prima della data di efficacia del recesso, per l’intera durata degli stessi come definita dai singoli progetti formativi.

**Art. 9 - Responsabilità**

Dalla presente Convenzione non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Con l’esclusione dei danni cagionati con dolo o con colpa grave, nessuna Parte sarà responsabile per perdite di profitto, di produzione, di opportunità commerciale subiti dall’altra Parte in connessione con la presente Convenzione.

**Art. 10 – Legge applicabile e controversie**

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, Ogni e qualsivoglia controversia che sorga tra le Parti in connessione alla Convenzione, che non possa essere risolta attraverso amichevoli negoziazioni, dovrà essere risolta a mezzo di arbitrato irrituale secondo diritto da un arbitro unico. Luogo dell’arbitrato e di tutte le udienze sarà il Foro di Ancona.

**Art. 11 - Registrazione e spese**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Per quanto riguarda l’ imposta di bollo va inserita una delle seguenti alternative:

(Nel caso in cui l’onere dell’imposta di bollo ricada sull’ Ateneo)

L’ imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall’ Università Politecnica delle Marche come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

 (Nel caso in cui l’ onere dell’ imposta di bollo gravi sull’ altro contraente)

L’ imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dalla Parte , come da autorizzazione n. rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate

(in mancanza dell’autorizzazione, ad esempio quando il contraente è un soggetto privato:

l’ imposta di bollo viene assolta mediante contrassegno telematico (marca da bollo), il cui codice identificativo è ).

**Art. 12 – Prevenzione della corruzione**

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

**Art. 13 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Ancona, lì ………………….., ……………………, lì …………..

Timbro e Firma per il Soggetto promotore Timbro e Firma per il Soggetto ospitante

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*

1. [↑](#footnote-ref-2)